

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	45
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	47
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	49
Sui lavori della Commissione	43
INTERROGAZIONI:	
5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	50
5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	52
AVVERTENZA	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.10

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in

caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 dicembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime una serie di perplessità sul provvedimento evidenziando in primo luogo l'incongruità del criterio relativo al numero minimo di dipendenti, individuato in duecento, necessario per poter considerare uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ritenendo che tale qualifica debba dipendere piuttosto dal tipo di produzione svolta, la quale potrebbe essere di interesse strategico nazionale pur in presenza di un numero inferiore di lavoratori. Ritiene del tutto incongrua anche la previsione del comma 3 dell'articolo 1, secondo cui la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza tuttavia graduare la sanzione in base alla gravità dell'inosservanza compiuta, attribuendo pertanto all'autorità amministrativa una discrezionalità che appare eccessiva anche in considerazione del fatto che la sanzione deve essere parametrata all'intero bilancio della società, il cui ammontare in molti casi può essere estremamente rilevante. A tale proposito, osserva che da notizia di stampa sembrerebbe che il fatturato dell'ILVA si a addirittura di 11 miliardi di euro.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi dell'onorevole Contento ed aver preannunciato di inserire nelle premesse del parere le considerazioni sulla sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1, illustra la proposta di parere la quale mira a risolvere la questione di fondo che pone il decreto-legge: il mancato raccordo con gli atti dell'autorità giudiziaria ed, in particolare, con i provvedimenti di sequestro preventivi già emanati relativamente all'ILVA di Taranto.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto dalla relatrice per cercare di rimediare a una situazione alquanto complessa e imbarazzante, attenendo ai rapporti tra poteri dello Stato, ma ritiene che non si sia raggiunto lo scopo prefissato, sembrando piuttosto che le soluzioni prospettate possano complicare ulteriormente i rapporti con l'autorità giudiziaria. Considerando che tali soluzioni sono state formulate addirittura come condizioni, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritenendo che sia estremamente importante che la Commissione giustizia si esprima all'unanimità su una questione tanto rilevante quanto quella oggetto del decreto in esame, dichiara di essere disponibile a trasformare le condizioni in osservazioni.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara che in tal caso il suo gruppo voterebbe a favore della proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole Contento, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara a titolo personale di astenersi dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, anche dopo la riformulazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge, approvata dal Senato, novelli l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, la proposta ne prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità. Analogamente dispone per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

La proposta di legge mira a risolvere i problemi derivanti dall'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Nell'attuale normativa, infatti, i professionisti sono tenuti a dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420.

Ne consegue, come emerso anche durante il dibattito al Senato, che numerosi professionisti e imprese sono esclusi dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro, con il rischio di disperdere un grande patrimonio di professionalità, che assicura da sempre al Paese un primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico.

La proposta di legge in esame, prevede quindi all'articolo 1 l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali ai soggetti che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. La qualifica viene attribuita per settori specifici, essendo a tal fine il testo

corredato di un allegato che reca un elenco dei diversi settori di competenza.

Nel dettaglio, la qualifica di restauratore viene attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludere entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni dell'allegato B. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative.

Con riguardo all'acquisizione dell'esperienza professionale, viene considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86.

Viene riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

La qualifica di restauratore di beni culturali può essere acquisita anche da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, per i quali è necessario tuttavia il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.

Una prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali viene poi prevista per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito «la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di

belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tab. 1 dell'allegato B.

Con riferimento alla qualifica di collaboratore restauratore, si prevede quindi un'apposita procedura di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei titoli indicati nella proposta di legge.

È previsto, infine, che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali venga attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati; alla tenuta dell'elenco deve provvedere il Ministero medesimo, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 dicembre 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rileva come il provvedimento sia stato approvato all'unanimità dal Senato e sia molto atteso non solo dai produttori ma anche dalle associazioni dei consumatori. Tenendo conto che la legislatura sia avvia ad una rapida conclusione, modificare il testo significherebbe sostanzialmente impedirne la definitiva approvazione. Pertanto, pur comprendendo i colleghi che

hanno manifestato talune perplessità sulla formulazione delle disposizioni rientranti nella competenza della Commissione giustizia, ritiene che quest'ultima debba esprimere un parere che non pregiudichi la possibilità della Commissione di merito di approvare il provvedimento senza modifiche in sede legislativa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come il testo contenga delle disposizioni sanzionatorie assolutamente sproporzionate e ingiustificate, delle quali occorre necessariamente chiedere la soppressione o la modifica apponendo al parere delle apposite condizioni. Medesime condizioni depressive devono riguardare tutte le disposizioni processuali penali.

Francesco Paolo SISTO (PdL) pur comprendendo l'importanza del tema oggetto del provvedimento, ritiene che sia indispensabile sopprimere quantomeno gli articoli 14 e 15, che contengono sanzioni sproporzionate e svincolate dal principio di personalità della pena.

Carolina LUSSANA (LNP) concorda con la relatrice e preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere presentata.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che, nonostante le perplessità manifestate, il provvedimento debba essere approvato quanto prima. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione giustizia non venga meno al suo dovere di rilevare le criticità tecnico-giuridiche del provvedimento se queste sono evidenziate, anziché tramite condizioni, attraverso un'articolata premessa ed osservazioni, così come nella proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Osserva come d'altra parte le disposizioni sanzionatorie in questione siano

poste a presidio di beni ed interessi di primaria rilevanza quali la salute, la concorrenza e l'economia nazionale. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere della relatrice.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che le norme penalistiche contenute nel provvedimento siano, anche sotto il profilo tecnico, tra le peggiori che la Commissione giustizia si sia trovata ad esaminare nel corso della legislatura. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del PdL sulla proposta di parere del relatore, ritenendo indispensabile che un eventuale parere favorevole della Commissione sia condizionato alla soppressione delle predette norme. Avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, chiederà al rappresentante del gruppo del PdL presso la Commissione di merito di revocare la richiesta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Sui lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che non sono stati posti dall'ordine del giorno di oggi della Commissione le proposte di legge in materia di adozione delle quali è relatore, nonostante fosse previsto di esaminare gli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che, in considerazione del particolare momento in cui versa la legislatura, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di togliere dall'ordine del giorno tutti i provvedimenti che si trovano in sede referente, non avendo alcuna possibilità di essere approvati dalla camera.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che sarebbe comunque importante, anche

in vista della prossima legislatura, che la Commissione esamini gli emendamenti ed approvi un testo che sia condiviso da tutti i gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.45

5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge una ulteriore conferma di quanto l'aspetto sanitario nelle carceri sia trascurato, in particolare per i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*. Ricorda quindi come la Corte di cassazione, nella sentenza n. 46479 del 2011, abbia affermato che il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture.

5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI ritiene singolare l'affermazione secondo la quale la manifestazione pacifica delle detenute non fosse correlata al sovraffollamento e alle precarie

condizioni igieniche del penitenziario in questione. Osserva peraltro come il continuo monitoraggio sull'operato del Ministero della giustizia, attuato anche tramite gli atti di sindacato ispettivo, abbia evidentemente indotto l'amministrazione ad intervenire con un'iniziativa per la prevenzione delle patologie tipiche della donna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08070 Borghesi: Sull'autorizzazione all'assunzione di tutti i vincitori del concorso per profilo professionale di educatore, concorso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2004.

ALLEGATO 1

**DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente
e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C 5617;

rilevato che:

il decreto-legge n 207 del 2012, si compone di due parti, l'una contenente norme generali ed astratte relative alla prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » (articoli 1 e 2), l'altra, riconducibile alla categoria delle « leggi provvedimento », relativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto che viene qualificata come stabilimento di interesse strategico nazionale (articolo 3);

il comma 4 dell'articolo 1 prevede espressamente che le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento e che in tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di

36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto;

il Governo ha presentato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito un emendamento volto a specificare che la società ILVA SpA è in ogni caso autorizzata alla commercializzazione dei prodotti « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge » per un periodo di 36 mesi;

la formulazione dei predetti commi degli articoli 1 e 3, nonché dell'emendamento del Governo, suscita dubbi interpretativi in merito agli effetti del decreto legge sui provvedimenti di sequestro preventivo già emanati dalla autorità giudiziaria, in quanto non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti del sequestro preventivo sono cessati. Per tale ragione potrebbe essere opportuno coordinare tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, con i principi che regolano l'attività giudiziaria, secondo i quali il giudice deve applicare la legge. Da ciò ne consegue che sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero prevedere espressamente che l'autorità giudiziaria prenda in esame l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini di verificare se ricorrano i presupposti necessari per disporre il sequestro preventivo. L'autorità giudiziaria dovrà comunque tenere conto della predetta autorizzazione anche nel caso in cui ritenga di

disporre il sequestro. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 3, si potrebbe prevedere che l'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento AIA e la commercializzazione dei prodotti; l'autorità giudiziaria potrebbe valutare l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo sul prezzo (quota base) delle merci prodotte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il comma 4 dell'articolo 1 sia soppresso ovvero sostituito dal seguente: « 4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp, l'autorità giudiziaria prende in

esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa. »;

2) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole « dal presente decreto » inserire le seguenti: « , sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria, »;

3) il comma 3 dell'articolo 3, sia sostituito dal seguente: « L'autorità giudiziaria competente valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, e la commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto ».

ALLEGATO 2

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 5617;

rilevato che:

il decreto-legge n 207 del 2012, si compone di due parti, l'una contenente norme generali ed astratte relative alla prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » (articoli 1 e 2), l'altra, riconducibile alla categoria delle « leggi provvedimento », relativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto che viene qualificata come stabilimento di interesse strategico nazionale (articolo 3);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza tuttavia graduare la sanzione in base alla gravità della inosservanza compiuta, attribuendo pertanto all'autorità amministrativa una discrezionalità che appare eccessiva anche in considerazione che la sanzione deve essere parametrata all'intero bilancio della società, il cui ammontare in molti casi può essere estremamente rilevante;

il comma 4 dell'articolo 1 prevede espressamente che le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adot-

tato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento e che in tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto;

il Governo ha presentato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito un emendamento volto a specificare che la società ILVA SpA è in ogni caso autorizzata alla commercializzazione dei prodotti « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge » per un periodo di 36 mesi;

la formulazione dei predetti commi degli articoli 1 e 3, nonché dell'emendamento del Governo, suscita dubbi interpretativi in merito agli effetti del decreto legge sui provvedimenti di sequestro preventivo già emanati dalla autorità giudiziaria, in quanto non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti

del sequestro preventivo sono cessati. Per tale ragione potrebbe essere opportuno coordinare tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, con i principi che regolano l'attività giudiziaria, secondo i quali il giudice deve applicare la legge. Da ciò ne consegue che sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero prevedere espressamente che l'autorità giudiziaria prenda in esame l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini di verificare se ricorrano i presupposti necessari per disporre il sequestro preventivo. L'autorità giudiziaria dovrà comunque tenere conto della predetta autorizzazione anche nel caso in cui ritenga di disporre il sequestro. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 3, si potrebbe prevedere che l'autorità giudiziaria valuti il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento AIA e la commercializzazione dei prodotti; l'autorità giudiziaria potrebbe valutare l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo sul prezzo (quota base) delle merci prodotte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

4) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero di sostituirlo con il seguente: « 4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa. »;

5) al comma 1 dell'articolo 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di inserire, dopo le parole « dal presente decreto », le seguenti: « , sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria, »;

6) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire il comma 3 dell'articolo 3, con il seguente: « L'autorità giudiziaria competente valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, e la commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto ».

ALLEGATO 3

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinate.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

ritenuto che l'obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini sia del tutto condivisibile senza tuttavia che ciò debba comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo;

rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui all'articolo 12, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater*) indicate dal prov-

vedimento in esame già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente in base al decreto legislativo n. 231 del 2001;

sottolineata la rilevanza delle modificazioni apportate al codice di procedura penale dall'articolo 14, che avrebbero richiesto una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare le modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui all'articolo 12 del testo, con il testo vigente del predetto decreto;

2) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 14.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Bernardini,

con riferimento alle preoccupazioni da Lei espresse sullo stato di salute del detenuto Tommaso Gentile, attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Parma, nonché sulle cure a lui prestate dall'Amministrazione penitenziaria, ritengo necessario, ai fini di una migliore comprensione della situazione, ripercorrere, sia pur sommariamente, la sua storia detentiva.

Il Gentile – tratto in arresto il 20 dicembre 2007 ed associato alla Casa Circondariale di Catanzaro – nell'agosto del 2008 è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli « Secondigliano » per avvalersi delle strutture e dell'assistenza dell'annesso centro diagnostico terapeutico per motivi di salute, essendo affetto da diverse patologie.

Dall'11 settembre 2009 il Gentile è stato sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis, 2 comma della legge 26 luglio 1975 n. 354, perché ritenuto soggetto di elevata pericolosità sociale, con posizione di vertice nell'ambito di consorteria mafiosa.

A seguito dell'applicazione di tale regime penitenziario, il ristretto è stato trasferito presso la casa di reclusione di Parma, ove tuttora è assegnato, sede anch'essa di centro clinico.

Tanto premesso, preciso che nel mese di maggio 2012 il detenuto è stato sottoposto ad accertamenti clinico strumentali, che hanno evidenziato la presenza di una patologia tumorale. Il Gentile è stato, quindi, informato della necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico, che poteva essere effettuato presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

Il recluso ha rifiutato tale soluzione, riferendo al medico dell'istituto di non essere psicologicamente pronto ad affrontare l'intervento a Parma e di voler invece intraprendere il percorso di cura in prossimità del luogo di residenza dei familiari; ha precisato, inoltre, di voler comunque attendere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in ordine all'istanza avanzata per ottenere il ricovero – ai sensi dell'articolo 11, 2 comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 – presso l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » di Roma.

Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con ordinanza del 27 giugno 2012, ha autorizzato tale ricovero, invitando la Direzione degli istituti di Parma ad avviare l'iter volto al trasferimento del Gentile in luogo esterno di cura.

Il 9 luglio 2012 la Direzione di Parma ha rappresentato l'indisponibilità del citato nosocomio romano ad accogliere il detenuto per mancanza di posti letto e, alla luce di tale situazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha richiesto al Direttore del carcere di tenere informata costantemente l'Autorità Giudiziaria dell'evolversi della situazione.

Il successivo 7 agosto, la Direzione dell'istituto parmense ha segnalato, sia alla competente Direzione Generale del D.A.P., che all'Autorità Giudiziaria, il perdurare della mancanza del posto letto presso l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » di Roma, nonché il nuovo rifiuto del detenuto di essere sottoposto all'intervento chirurgico presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

A fronte di tale situazione, il D.A.P. ha invitato la Direzione dell'Istituto di Parma

a mantenere i contatti con l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » e, nel contempo, a porre in essere, nei confronti del Gentile, ogni possibile opera di persuasione per renderlo consapevole della necessità di effettuare quanto prima l'intervento chirurgico.

Solo il 16 agosto ultimo scorso il Gentile ha accettato il ricovero presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

Con immediatezza, la Direzione del carcere ha avviato l'*iter* per il ricovero presso il locale ospedale civile, ottenendo la disponibilità del posto letto per il 4 settembre 2012, giorno in cui il detenuto è stato ricoverato ed immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

Il ricovero del Gentile si è protratto sino all'11 settembre 2012, data in cui quest'ultimo ha fatto rientro all'istituto di Parma.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Bernardini,

a fronte delle problematiche da Lei segnalate nella presente interrogazione, ritengo sia doveroso premettere che le notizie acquisite sulle condizioni igienico-sanitarie e sul tenore di vita della popolazione detenuta nel penitenziario di Castrovillari sono del tutto rassicuranti.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha, infatti, appurato che la manifestazione di pacifica protesta intrapresa dalle detenute del predetto istituto calabrese è collegata alle notizie divulgate da alcuni organi di informazione in merito ad una possibile futura applicazione di provvedimenti di amnistia ed indulto e non è, quindi, in alcun modo correlata al riferito sovraffollamento o alle precarie condizioni igieniche del penitenziario, così come, invece, riportato dall'agenzia di stampa ASCA.

Preciso, al riguardo, che la predetta manifestazione è consistita nella battitura di pentolame sulle grate delle celle ed ha interessato anche la sezione femminile. Le detenute hanno inteso, così, far sentire la propria voce sul delicato tema dei provvedimenti di clemenza, senza però prendere posizione su questioni diverse, quali le ipotizzate carenze di igiene o la mancata attenzione da parte dell'Amministrazione penitenziaria alle condizioni di salute delle reclusi.

Piuttosto, con specifico riguardo a tale ultimo aspetto, segnalo che dal decorso mese di settembre e fino al prossimo mese di dicembre, è stato previsto un incontro con cadenza settimanale tra detenute e un ginecologo della ASL, affiancato da uno staff di psicologi ed assistenti sociali, nell'ambito di un corso mirato alla prevenzione delle patologie tipiche della donna. Sempre nell'ambito di tale iniziativa sono

state, inoltre, programmate anche regolari visite specialistiche nel penitenziario.

Ciò posto, comunico che tra le detenute ristrette nel carcere di Castrovillari non vi sono donne che siano state sottoposte ad interventi chirurgici e che versino in precarie condizioni di salute. Non può, infatti, essere considerato tale il caso della donna che, tratta in arresto ed immediatamente ricoverata nell'ospedale cittadino, è stata poi dimessa ed assegnata all'istituto di Castrovillari per effettuare la terapia medica in ambito intramurario, in conformità al parere espresso dai sanitari.

Per quanto concerne, poi, la problematica sollevata in interrogazione circa la possibile presenza di detenute reclusi in istituto, nonostante vi siano perizie che ne dichiarino l'incompatibilità con lo stato detentivo, posso riferire che l'unico caso, astrattamente riconducibile all'ipotesi prospettata è quello che riguarda una reclusa sottoposta a perizia collegiale nel decorso mese di settembre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, ma per la quale non risulta sia stato comunicato l'esito dell'accertamento peritale.

Mi preme, da ultimo, evidenziare che nello scorso mese di settembre – data a cui si riferisce il presente atto ispettivo – la sezione femminile dell'istituto di Castrovillari ospitava 25 reclusi, su una capienza di 32 posti detentivi. La lamentata presenza di tre detenute in celle da due posti – peraltro riscontrata soltanto in tre celle – è stata determinata dalla volontà della Direzione dell'Istituto di venire incontro alle esigenze delle reclusi, le quali avevano richiesto espressamente di essere ubicate nella medesima stanza, avendo interessi comuni.